

Statuto

ANCE PUGLIA

Articolo 1. COSTITUZIONE

A.N.C.E. PUGLIA – *Organismo Associativo Regionale di Puglia* - è costituita, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto dell'A.N.C.E., fra le Sezioni dei Costruttori Edili delle Associazioni Provinciali degli Industriali delle province della Puglia, aderenti all'A.N.C.E. (di seguito Associazioni Territoriali).

A.N.C.E. PUGLIA opera di concerto, secondo quanto di seguito meglio precisato, con Confindustria Puglia.

Articolo 2. SCOPI ED AMBITO DI ATTIVITA'

L'A.N.C.E. PUGLIA non ha fini di lucro ed assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'A.N.C.E. nel rispetto dei principi della consultazione e della mutua collaborazione stabiliti dallo Statuto di A.N.C.E. e di Confindustria Puglia e a tal fine svolge le seguenti funzioni:

- a. assume la rappresentanza della categoria nei confronti delle Autorità, Enti ed Amministrazioni Regionali.
- b. esamina e tratta i problemi specifici della categoria a livello regionale, assume le relative decisioni ed interviene presso Autorità, Enti ed

- Amministrazioni, organizzazioni politiche, economiche e sindacali per la soluzione dei problemi stessi;
- c. coordina le Associazioni Territoriali che compongono l'Organismo Regionale sulle materie d'interesse della categoria a livello regionale o stabilite in via generale da A.N.C.E.;
 - d. rappresenta e tutela, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni regionali della Puglia, con le organizzazioni politiche, economiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente regionale della società, le imprese edili pugliesi aderenti all'A.N.C.E., valorizzandone la presenza in tale ambito;
 - e. attua interventi idonei a realizzare le condizioni migliori per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale edile nei confronti di tali componenti regionali della società, concorrendo a promuovere con esse idonee forme di collaborazione;
 - f. designa i propri rappresentanti in organizzazioni, enti ed amministrazioni a livello regionale, compresi gli organismi A.N.C.E. nei quali sia prevista una rappresentanza regionale;
 - g. designa a Confindustria Puglia i rappresentanti della categoria che affianchino Confindustria Puglia o altre categorie nella trattazione di problemi di interesse di più settori;
 - h. promuove ed effettua studi e ricerche su materie di interesse e competenze regionali della categoria;
 - i. promuove e gestisce unitariamente eventuali servizi di comune utilità per conto delle Associazioni Territoriali, compresi quelli che potranno essere direttamente demandati da Ance;
 - j. può assumere quote di partecipazione in organismi economici di studio del territorio, di servizi alle imprese, solo se d'interesse comune della categoria a livello regionale;
 - k. promuove lo sviluppo ed il coordinamento dell'azione associativa a livello regionale per tutti i problemi di interesse comune della categoria;
 - l. esprime il proprio parere e presenta proposte a Confindustria Puglia in merito ai problemi che ancorché non specifici della categoria la interessino se pur indirettamente;

m. compie tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali;

Le determinazioni assunte in ordine a problemi che, a giudizio del Presidente, abbiano rilevanza per altri settori industriali, saranno comunicate a cura del Presidente alla Presidenza di Confindustria Puglia, che, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza di A.N.C.E. PUGLIA, investirà gli organi confindustriali competenti.

In ogni caso, nello svolgimento della propria attività, l'A.N.C.E. PUGLIA si tiene in stretto collegamento con l'A.N.C.E. conformando le proprie azioni alle direttive generali dell'A.N.C.E. e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestano carattere di interesse generale della categoria o, comunque, di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

L'A.N.C.E. PUGLIA è tenuta, su delibera del Comitato di Presidenza dell'A.N.C.E. assunta a norma dello Statuto dell'A.N.C.E. medesima, a sospendere e/o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali di A.N.C.E. e da queste, comunque, giudicate pregiudizievoli per l'interesse della categoria.

L'A.N.C.E. PUGLIA ha, peraltro, l'obbligo di comunicare puntualmente e tempestivamente tutte le iniziative a ciascuna Associazione Territoriale ed ad A.N.C.E., inviando verbali, ordini del giorno e quant'altro oggetto dell'attività stessa.

Le Associazioni Territoriali devono trasmettere all'A.N.C.E. PUGLIA la documentazione relativa alle loro determinazioni di particolare rilievo e indirizzo politico.

Articolo 3. SEDE

A.N.C.E. PUGLIA ha sede in Bari alla via Demetrio Marin n°3. Possono essere costituite, su deliberazione del Consiglio Generale, delegazioni o uffici distaccati, anche temporanei.

Articolo 4. ADESIONE AD A.N.C.E. PUGLIA

L'adesione all'A.N.C.E. delle Associazioni Territoriali di Puglia comporta l'adesione automatica ad A.N.C.E. PUGLIA.

Non possono far parte di A.N.C.E. PUGLIA Associazioni Territoriali o altri organismi associativi non aderenti all'A.N.C.E..

Articolo 5. DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il rapporto associativo cessa, oltre che per recesso da A.N.C.E. della Associazione Territoriale:

- a) per esclusione dall'A.N.C.E. dell'Associazione Territoriale;
- b) per scioglimento o liquidazione dell'Associazione Territoriale.

La cessazione del rapporto associativo, se avviene entro il 30 giugno, libera l'Associazione Territoriale recedente dal pagamento del contributo annuo di cui di seguito con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; mentre se avviene dopo il 30 giugno l'Associazione Territoriale rimane obbligata al pagamento del contributo fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Articolo 6. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Ad A.N.C.E. PUGLIA saranno assicurate annualmente dall'A.N.C.E. e dalle Associazioni Territoriali le risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni.

Le Associazioni Territoriali aderenti sono, pertanto, tenute a corrispondere ad A.N.C.E. PUGLIA un contributo la cui misura e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dell'A.N.C.E..

In ogni caso la contribuzione stabilita annualmente sarà ripartita tra le Associazioni Territoriali in proporzione ai voti attribuiti a ciascuno di loro dall'A.N.C.E. nell'ultima Assemblea Nazionale che precede la deliberazione del Consiglio Generale di A.N.C.E. PUGLIA di cui al precedente comma.

La delibera contributiva di A.N.C.E. PUGLIA sarà, sollecitamente, trasmessa all'A.N.C.E..

Le quote ed i contributi associativi e le erogazioni riscosse a qualsiasi titolo da A.N.C.E. PUGLIA non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Il mancato pagamento dei contributi da parte delle Associazioni Territoriali aderenti sarà segnalata ad A.N.C.E, per i provvedimenti del caso. Il Consiglio Generale, comunque, potrà adottare nei confronti dell'Associazione Territoriale inadempiente tutti i provvedimenti che riterrà opportuni, compresa la sospensione dei Consiglieri nominati da tale Associazione Territoriale.

Articolo 7. ORGANI

Sono organi di A.N.C.E. PUGLIA:

- a. il Consiglio Generale;
- b. il Comitato di Presidenza
- c. il Presidente;
- d. le Commissioni Referenti;
- e. il Collegio dei Garanti contabili;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed hanno durata triennale.

Il triennio decorre dal giorno di elezione del Presidente da parte del Consiglio Generale.

La carica di Presidente e di Vice Presidente non può essere ricoperta consecutivamente più di due volte.

I criteri di eleggibilità alle cariche associative sono stabilite al successivo art. 20 del presente Statuto.

Articolo 8. CONSIGLIO GENERALE - Costituzione - Convocazione - Voti

L'organo assembleare dell'ANCE Puglia è il Consiglio Generale che è costituito:

- a. dai Presidenti pro-tempore delle Associazioni Territoriali aderenti;
- b. da un Consigliere, per ciascuna Associazione Territoriale aderente, designato dal Consiglio Direttivo dello stesso tra i suoi componenti;
- c. da un secondo Consigliere, prescelto con gli stessi criteri di cui sopra, ove l'Associazione Territoriale partecipi con una quota superiore al 10% del totale alla contribuzione annua di A.N.C.E. PUGLIA;
- d. un terzo Consigliere qualora l'Associazione Territoriale partecipi con una quota superiore al 40%;
- e. dal Presidente Regionale del Gruppo Giovani Imprenditori Edili per la Puglia.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa, con voto solo consultivo, l'ultimo Past-Presidente dell'Organismo Regionale e, senza diritto di voto, il Direttore di A.N.C.E. PUGLIA, che assumerà il ruolo di segretario verbalizzante, ed i Direttori e/o i funzionari delle Associazioni Territoriali aderenti.

Ove ne ravvisi la necessità, il Presidente, anche su proposta dei Presidenti delle Associazioni Territoriali, potrà invitare alle riunioni del Consiglio Generale, in qualità di uditori senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, potrà designare invitati permanenti, senza diritto di voto.

Ciascun componente, in caso d'impedimento, può farsi rappresentare, di volta in volta, solo da altro Consigliere. Ciascun Consigliere non può ricevere più di una delega.

Decade dalla carica il Consigliere:

1. che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni del Consiglio Generale senza giustificazione. In tale eventualità il Presidente di A.N.C.E. PUGLIA segnalerà per iscritto tale circostanza all'Associazione Territoriale che lo ha designato.
2. la cui nomina sia stata revocata dall'Associazione Territoriale che lo ha designato;
3. che sia decaduto dalla carica nell'Associazione Territoriale che lo ha designato.

Ogni qualvolta si renda vacante un posto di Consigliere, l'Associazione Territoriale che lo ha designato provvederà all'immediata reintegrazione. Il Consigliere nominato s'insiederà nel primo Consiglio Generale successivo all'avvenuta dichiarata decadenza.

I Consiglieri nominati nel corso del triennio restano in carica fino alla scadenza del triennio medesimo, salvo i casi di decadenza di cui sopra.

Il Consiglio Generale è convocato, in via ordinaria, ogni due mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o ne faccia richiesta scritta un terzo dei Consiglieri.

In ogni caso, per le attribuzioni previste dall'art. 10 lett. a), il Consiglio deve essere convocato entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.

La convocazione è fatta dal Presidente con ogni mezzo che consenta di aver prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inviato almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di trattazione di argomenti di comprovata urgenza la comunicazione può essere fatta con i mezzi di cui sopra con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Copia della convocazione, con il relativo Ordine del Giorno, sarà inviata, nei termini di cui sopra, all'A.N.C.E. ed alle Associazioni Territoriali aderenti.

Le riunioni del Consiglio Generale possono essere tenute, ad insindacabile giudizio del Presidente, oltre che presso la sede di A.N.C.E. PUGLIA, presso altre sedi.

Articolo 9. RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del presente Statuto, il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano degli altri due Vice Presidenti.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione di quelle di cui ai punti d), k) e l) del successivo art. 10 , che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i Consiglieri eletti.

In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi presiede il Consiglio Generale.

Delle riunioni del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore. Lo stesso è approvato dal Consiglio Generale nella prima riunione utile successiva. Il verbale è inviato alle Associazioni territoriali aderenti ed all'A.N.C.E. entro i 15 (quindici) giorni successivi alla riunione.

Articolo 10. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale di:

- a. esaminare e approvare ed assumere le relative deliberazioni in ordine a:
 - il conto economico a consuntivo dell'anno solare trascorso, nel quale siano riportate le entrate e tutte le uscite, gli impegni economici assunti e non ancora liquidati e le modificazioni subite dal patrimonio di cui al successivo art. 21, con specificazione dei debiti e dei crediti;
 - il conto economico a preventivo per l'anno solare in corso;

- la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione ovvero le modalità per ripianare le perdite, che, se poste a carico delle Associazioni Territoriali aderenti, dovranno essere, comunque, suddivise tra questi in proporzione ai voti attribuiti a ciascuna Associazione dall'A.N.C.E. nell'ultima Assemblea Nazionale;
- b. determinare le direttive di massima dell'attività di A.N.C.E. PUGLIA sulla base della relazione del Presidente per l'attuazione degli scopi di cui al presente Statuto, curando, nel contempo, che essi siano conformi ai criteri di coordinamento ed agli indirizzi generali dell'A.N.C.E.;
 - c. deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - d. eleggere, a scrutinio segreto, previa nomina degli scrutatori di cui al successivo punto m), tra i propri componenti:
 - ◆ il Presidente;
 - ◆ i due dei Vice Presidenti elettivi, su proposta del Presidente eletto; tali Vice Presidenti dovranno appartenere ad Associazioni Territoriali diverse tra loro e da quella dello stesso Presidente eletto;
 - ◆ il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Garanti contabili;
 - e. costituire le Commissioni Referenti di cui al successivo art. 19 o semplici gruppi di lavoro, che saranno individuati di volta in volta dal Consiglio Generale, su alcuni temi specifici d'interesse per la categoria;
 - f. determinare la misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi di cui all'art. 6 del presente Statuto per l'anno in corso;
 - g. designare i rappresentanti delle imprese edili pugliesi aderenti all'A.N.C.E. in organizzazioni, enti ed amministrazioni a livello regionale e presso gli organismi A.N.C.E. in cui sia prevista una rappresentanza regionale, nonché negli Organismi Paritetici Regionali, ove costituiti;
 - h. designare ai competenti organi di Confindustria Puglia i rappresentanti delle imprese edili pugliesi aderenti all'A.N.C.E. negli Organi Statutari di Confindustria Puglia o che affianchino quelli di Confindustria Puglia o di altre categorie nella trattazione di problemi d'interesse di più settori;

- i. effettuare le nomine dei tre membri della Commissione di Designazione, di cui secondo comma del successivo art. 11;
- j. deliberare in merito all'affidamento a terzi di incarichi professionali e/o di prestazioni e/o di forniture;
- k. adottare provvedimenti di modifica dello Statuto con le modalità di cui al successivo art. 26;
- l. deliberare in merito allo scioglimento di A.N.C.E. PUGLIA secondo le modalità previste dall'art. 27.
- m. nominare tre scrutatori per le riunioni assembleari;
- n. eleggere, a scrutinio segreto,
 - ◆ tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei ProbiViri;
 - ◆ il Tesoriere;
- o. approvare il Regolamento del Comitato dei Giovani Imprenditori Edili di Puglia di cui al successivo art. 25 ed ogni sua successiva modificazione;

I verbali del Consiglio sono certificati autentici con la firma del Presidente e del Direttore.

Articolo 11. PRESIDENZA – Elezione – Durata - Attribuzioni

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale fra i propri componenti.

A tal scopo il Consiglio Generale nomina, tre mesi prima della scadenza del mandato, una Commissione di Designazione costituita da tre membri scelti tra i propri componenti che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 20. La suddetta Commissione compie le consultazioni tra tutti i componenti del Consiglio Generale e sottopone al Consiglio Generale, entro 30 giorni dalla nomina, una o più indicazioni per l'elezione del Presidente, che avviene ai sensi del presente Statuto. Le indicazioni sono rese dalla Commissione al consiglio Generale con apposita relazione scritta.

Non possono far parte della suddetta Commissione di designazione il Presidente in carica ed i componenti del Consiglio Generale che abbiano dichiarato il loro intento a candidarsi alla Presidenza. Cessano di far parte della stessa Commissione i componenti sui quali, nel corso della consultazione, vengono a concentrarsi consensi per la loro candidatura a Presidente. In tal caso il Consiglio Generale provvede ad un'immediata sostituzione dei componenti decaduti, assegnando un ulteriore termine di 30 giorni per il compimento della consultazione.

Il Presidente eletto dura in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Qualora nel corso del mandato dovesse decadere dalla carica di membro del Consiglio Direttivo nell'Associazione Territoriale d'appartenenza porterà a compimento, comunque, il suo mandato.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di A.N.C.E. PUGLIA di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha titolo a costituirsi per danni subiti e/o per i reati commessi a danno dell'Organismo Regionale.

Al Presidente spetta la rappresentanza di A.N.C.E. PUGLIA nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Puglia e dell'A.N.C.E..

Il Presidente dispone per l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Generale ed esercita tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto.

E' competenza del Presidente:

- a) Convocare il Consiglio Generale ed il Comitato di Presidenza nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto;
- b) Presiedere le riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza e provvedere all'attuazione delle relative deliberazioni;
- c) Curare che tutti gli atti di A.N.C.E. PUGLIA siano compiuti a norma dello Statuto;
- d) Nominare i componenti delle Commissioni referenti su indicazioni delle Associazioni Territoriali aderenti, proponendo al Comitato di Presidenza i relativi responsabili;
- e) Adottare tutti i provvedimenti necessari per il migliore svolgimento dell'attività dell'Organismo Regionale e nell'interesse dello stesso;

- f) Sovrintendere all'ordinamento dei servizi resi dall'Organismo Regionale ed a tutti gli atti amministrativi.
- g) Segnalare al Consiglio Generale l'eventuale decadenza di Consiglieri e/o delle Associazioni Territoriali aderenti;
- h) Definisce e sottoscrive in linea con le deliberazioni del Comitato di Presidenza eventuali convenzioni con Confindustria Puglia in merito alla definizione organizzativa ed economica di reciproci servizi che dovessero condividersi o stabilirsi.

Il Presidente, nello svolgimento di particolari mandati, può richiedere di farsi coadiuvare da componenti il Consiglio Generale da egli stesso scelti di volta in volta; in tal caso, il Presidente dovrà darne notizia al Consiglio Generale nella successiva riunione dello stesso.

In caso di comprovata urgenza, il Presidente può assumere le decisioni di spettanza del Consiglio Generale, sottoponendole, nella prima riunione che sarà indetta il più presto possibile, alla ratifica da parte del Consiglio stesso. Nell'eventualità di assenza o indisponibilità del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 12. VICE PRESIDENTI

Due dei tre Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Generale secondo quanto previsto dal presente Statuto su indicazione del Presidente ed appartengono ad Associazioni Territoriali diverse tra loro e da quelle del Presidente.

Il terzo Vice Presidente è di diritto il Presidente pro-tempore del Comitato dei Giovani imprenditori Edili di Puglia.

I Vice Presidenti assolvono compiti loro demandati dal Presidente e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

I tre Vice Presidenti fanno parte del Comitato di Presidenza di cui al successivo art. 13.

Il Consiglio Generale, su indicazione del Presidente, attribuisce ad uno di loro, che è pertanto denominato "vicario", l'incarico di svolgere tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

Il Presidente ed i Vice Presidenti possono riunirsi per predisporre atti e/o proposte da sottoporre al Consiglio Generale. Tali riunioni potranno essere verbalizzate a cura del Direttore dell'Organismo Regionale.

I Vice Presidenti possono essere eletti non più di due volte consecutive.

Articolo 13. COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere ed è integrato nella composizione da tanti componenti quante sono le Associazioni territoriali non rappresentate dai membri sopra citati.

Tali componenti, che integrano la composizione, sono nominati dal Consiglio Generale su indicazione del Presidente.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa il Direttore che assume il ruolo di segretario, il Presidente dei Garanti Contabili ed i due Garanti effettivi su invito del Presidente quando all'Ordine del Giorno siano posti argomenti di competenza del medesimo Collegio dei Garanti Contabili.

Articolo 14. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza:

- a) coadiuva il Presidente nello stabilire l'azione di ANCE Puglia in attuazione degli indirizzi e delle linee politiche stabilite dal Consiglio Generale;
- b) esercita la capacità propositiva nei confronti degli altri organi deliberanti di ANCE Puglia;
- c) cura il conseguimento dei fini e degli scopi associativi disponendo gli atti allo scopo necessari in attuazione degli indirizzi del Consiglio Generale;
- d) assume e licenzia il personale e determina il trattamento economico dallo stesso;
- e) provvede con il Presidente all'amministrazione del patrimonio;
- f) esperisce tentativi di composizione amichevole nelle controversie eventualmente insorte tra le Associazioni Territoriali aderenti ovvero tra uno o più di questi ed A.N.C.E. PUGLIA o l'A.N.C.E.;

- g) definisce su proposta del Presidente l'articolazione della struttura operativa di ANCE Puglia ed i relativi livelli di responsabilità;
- h) predispone e presenta all'esame del Consiglio Generale la relazione annua sull'attività e sul conto economico a consuntivo e preventivo;
- i) nomina su proposta del Presidente i responsabili di ciascuna Commissione Referente;
- j)** delibera in linea con le indicazioni del Consiglio Generale sulla definizione delle spese comuni e di personale da ripartirsi con Confindustria Puglia e sulla stipula di eventuali convenzioni da sottoscrivere con la stessa Confindustria Puglia in merito alla definizione organizzativa ed economica di reciproci servizi che dovessero condividersi o stabilirsi.

Articolo 15. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è convocato, anche fuori dalla sede sociale, di norma almeno una volta ogni due mesi ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno i due terzi dei componenti del Comitato di Presidenza.

La convocazione è fatta dal Presidente con ogni mezzo che consenta di avere prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di trattazione di argomenti di comprovata urgenza la comunicazione può essere fatta con i mezzi di cui sopra con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente e sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti dello stesso Comitato.

Funge da segretario il Direttore dell'ANCE Puglia o un funzionario dell'Organismo regionale dallo stesso delegato. Ciascun componente ha diritto ad 1 voto e le decisioni del Comitato di Presidenza sono assunte con

il voto favorevole della maggioranza dei Componenti presenti alla riunione, in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Le decisioni del Comitato di Presidenza sono raccolte in verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

E' facoltà del Presidente disporre che siano stralciate dal testo dei Verbali delle Riunioni del Comitato di Presidenza decisioni per le quali non sia ritenuta opportuna la divulgazione.

Articolo 16. DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Comitato di Presidenza dell'Organismo Associativo Regionale su indicazione del Presidente.

Il Direttore coordina l'attività degli uffici di A.N.C.E. PUGLIA e risponde al Presidente ed al Comitato di Presidenza dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

Il Direttore dipende funzionalmente dal Presidente, attua le disposizioni del Presidente e svolge il suo incarico in base alle sue direttive.

Il Comitato di Presidenza stabilirà modalità e misura del compenso da corrispondere al Direttore in linea con le indicazioni del Consiglio Generale.

Il Direttore:

1. coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale ed organizza i servizi dell'Organismo Associativo Regionale, predispone gli organi ritenuti allo scopo necessari ed opportuni e da' attuazione e svolgimento a tutte le operazioni nelle quali si concretizza l'attività di A.N.C.E. PUGLIA.
2. partecipa a tutte le riunioni degli Organi di A.N.C.E. PUGLIA ed interviene alle riunioni delle Commissioni Referenti e dei Gruppi di lavoro nel caso quest'ultimi vengano a costituirsi. In caso di assenza comunica il proprio sostituto.
3. redige e conserva presso gli uffici di A.N.C.E. PUGLIA i verbali delle riunioni del Consiglio Generale e di tutti gli altri organi sociali, nonché

tutti gli atti o documenti predisposti dall'Organismo Associativo Regionale.

4. partecipa al Comitato di Presidenza, assumendo l'incarico di segretario.

Il Direttore può far parte, ai fini dell'inquadramento contrattuale, dell'organico di Confindustria Puglia.

Articolo 17. COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Collegio dei Garanti Contabili è composto da tre garanti effettivi eletti dal Consiglio Generale tra i suoi componenti che tra essi nomina il Presidente del Collegio stesso. Il Consiglio Generale elegge due Garanti Contabili supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica di membri effettivi. I componenti del Collegio dei Garanti Contabili durano in carica fino all'esercizio successivo alla scadenza del Consiglio Generale che li ha nominati.

Il Collegio dei Garanti Contabili controlla la gestione del patrimonio di ANCE Puglia e riferisce al Comitato di Presidenza ed al Consiglio Generale apposita relazione sul bilancio consuntivo.

Nelle riunioni del Collegio dei Garanti Contabili si redige un verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La carica di Garante Contabile è a titolo gratuito.

Articolo 18. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Le eventuali controversie insorgenti tra le Associazioni aderenti all'ANCE PUGLIA o tra alcune di questa e l'ANCE PUGLIA sono devolute al Collegio dei Probiviri dell'ANCE PUGLIA, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Generale in base sia ai criteri di eleggibilità stabiliti all'art. 20 del presente Statuto che alle esperienze maturate nell'ambito del sistema associativo ANCE.

Il Collegio elegge al suo interno, fra i membri effettivi, il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica di membri effettivi del Collegio subentrano i membri supplenti in ordine di età.

Il collegio è convocato dal suo Presidente per mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno sette giorni.

I probiviri giudicano come arbitri amichevoli compositori e la loro pronuncia è inappellabile. Le decisioni sono validamente assunte con la partecipazione di almeno tre membri effettivi.

Le spese relative al funzionamento del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

Articolo. 19. COMMISSIONI REFERENTI – COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

Sono costituite in Ance Puglia le seguenti Commissioni Referenti:

- a) Commissione Referente per le opere pubbliche;
- b) Commissione Referente per l'edilizia ed il territorio;
- c) Commissione Referente per relazioni industriali ed affari sociali;
- d) Commissione Referente per la programmazione, infrastrutture ed investimenti sul territorio regionale.

Le Commissioni Referenti sono costituite da un numero di componenti stabilito dal Presidente, con un massimo di 15 componenti, e sono nominati dal Presidente su indicazioni di ciascuna Associazione Territoriale.

Fanno parte di diritto delle Commissioni Referenti i componenti delle corrispondenti Commissioni Referenti nazionali di Ance.

E' compito delle suddette Commissioni elaborare proposte e suggerire iniziative a livello regionale su tematiche e problemi rientranti nel rispettivo

settore di competenza, da sottoporre al Comitato di Presidenza ed al Presidente.

Le commissioni sono presiedute da responsabili nominati per ciascuna di esse dal Comitato di Presidenza.

Le convocazione delle Commissioni sono a cura dei relativi responsabili o su richiesta dei componenti rappresentanti almeno due Associazioni Territoriali.

I componenti delle suddette Commissioni restano in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Articolo 20. ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

Per l'eleggibilità alle cariche sociali si applicano i criteri previsti dallo Statuto dell'A.N.C.E..

Il Presidente non può rivestire contemporaneamente anche la carica di una delle Associazioni Territoriali aderenti.

Articolo 21. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dai contributi di cui al precedente art. 6;
- b. dai beni e dai valori di proprietà dell'A.N.C.E. PUGLIA;
- c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d. dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'A.N.C.E. PUGLIA.

Il patrimonio sociale è di esclusiva competenza di A.N.C.E. PUGLIA che ne cura l'amministrazione attraverso i propri organi nel rispetto del presente Statuto per il raggiungimento degli scopi previsti dallo stesso.

Con il patrimonio sociale si provvede alle spese per il personale e per il funzionamento di A.N.C.E. PUGLIA ed a tutte le occorrenze ed impegni connessi allo svolgimento della sua attività.

A.N.C.E. PUGLIA non può distribuire alle Associazioni Territoriali aderenti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

Articolo 22. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ANCE PUGLIA provvede il Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza.

Agli atti della gestione economico finanziaria, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere. Alle relative decisioni ed atti di spesa dà corso il Presidente. Il Presidente può delegare per iscritto in caso di suo impedimento al Vice Presidente Vicario o al Tesoriere la sottoscrizione dei suddetti atti.

In caso di assenza o di impedimento le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Comitato di Presidenza ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengono a cessare l'assenza o l'impedimento stesso o in attesa che il Consiglio Generale alla prima riunione provveda all'elezione del nuovo Tesoriere.

Articolo 23. TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Generale tra i suoi componenti ed è componente del Comitato di Presidenza.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Associazione e cura gli adempimenti e la predisposizione degli atti allo scopo necessari.

Articolo 24. BILANCIO – ESERCIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio economico-finanziario coincide con l'anno solare.

Il conto economico consuntivo e preventivo annuale sono predisposti dal Comitato di Presidenza a cura del Tesoriere e sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale.

Quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale, che dovrà procedere all'esame ed approvazione dei conti economici e relativa documentazione a consuntivo e preventivo sarà sottoposta dal Comitato di Presidenza all'esame del Collegio dei Garanti Contabili che ne redigono apposita relazione scritta in merito.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono accompagnati in Consiglio Generale dalla relazione del Comitato di Presidenza curata dal Tesoriere. La documentazione dei conti economici a consuntivo e preventivo e la Relazione dei Garanti Contabili può essere visionata dalle Associazioni aderenti nei 10 (dieci) giorni che precedono il Consiglio Generale di cui ai precedenti commi.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del conto economico a preventivo ed a consuntivo da parte del Consiglio Generale si provvede in via provvisoria sulla base del preventivo approvato dalla stesso Consiglio per l'esercizio precedente.

Articolo 25. COMITATO DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI DI PUGLIA

Nell'ambito di A.N.C.E. PUGLIA è costituito il Comitato dei Giovani imprenditori Edili di Puglia, che si doterà di proprio Regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale, così come sarà sottoposta ad approvazione preventiva ogni eventuale successiva modificazione.

Il Presidente pro-tempore del Comitato dei Giovani imprenditori Edili di Puglia farà parte di diritto del Consiglio Generale ed assumerà la carica di Vice Presidente e, quindi, farà parte del Comitato di Presidenza.

Articolo 26. MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto debbono essere deliberate dal Consiglio Generale con la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i Consiglieri eletti. In tali riunioni non sono ammesse deleghe.

Le modifiche statutarie devono essere sottoposte, ai sensi dello Statuto dell'A.N.C.E., all'approvazione del Comitato di Presidenza dell'A.N.C.E. medesima. Esse entrano in vigore solo dopo tale l'approvazione

Le modifiche dello Statuto, una volta definitivamente approvate, saranno comunicate a Confindustria Puglia.

Articolo 27. SCIoglimento DELL'ORGANISMO ASSOCIATIVO REGIONALE

L'Organismo Associativo Regionale è costituito a tempo indeterminato e può essere sciolto a seguito di deliberazione del Consiglio Generale con la presenza dei componenti in rappresentanza di tutte le Associazioni Territoriali e con il voto favorevole dei due terzi della totalità dei voti attribuiti al Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale che delibera lo scioglimento dell'Organismo Regionale nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme d'intesa con ANCE, per la devoluzione delle attività patrimoniali.

Articolo 28. RAPPORTI TRA A.N.C.E. PUGLIA E CONFINDUSTRIA PUGLIA

A.N.C.E. PUGLIA opera d'intesa con l'attività di Confindustria Puglia, rispettando i principi della consultazione e della mutua collaborazione.

I rapporti tra l'A.N.C.E. PUGLIA e Confindustria Puglia sono definiti dallo Statuto di Confindustria Puglia, dal presente Statuto ed, in via prioritaria,

dalle intese raggiunte su scala nazionale tra A.N.C.E. e la Confederazione Generale dell'industria italiana.

Ance Puglia partecipa alla Confindustria Puglia secondo le modalità di rappresentanza organizzativa e di partecipazione agli organi associativi previsti dal vigente protocollo Confindustria- Ance del 1992.

A.N.C.E. PUGLIA e Confindustria Puglia definiscono uno specifico accordo di collegamento organizzativo e possono stipulare apposite convenzioni per regolare i loro rapporti. Dette convenzioni, curate dal Presidente, sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Presidenza.

Articolo 29. RINVIO ALLO STATUTO A.N.C.E.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano prioritariamente le disposizioni di cui allo Statuto di A.N.C.E. e, per quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di Confindustria Puglia.

Articolo 30. NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione del Comitato di Presidenza dell'Ance.

In via transitoria, le cariche, gli organi e i soggetti che non sono previsti dallo Statuto precedente saranno istituiti nell'ultimo trimestre dell'anno solare di approvazione del presente Statuto ed entreranno in carica il 1 gennaio 2009.

INDICE

Articolo 1. COSTITUZIONE	1
Articolo 2. SCOPI ED AMBITO DI ATTIVITA'	1
Articolo 3. SEDE	3
Articolo 4. ADESIONE AD A.N.C.E. PUGLIA	4
Articolo 5. DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	4
Articolo 6. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4
Articolo 7. ORGANI	5
Articolo 8. CONSIGLIO GENERALE - Costituzione - Convocazione - Voti	6
Articolo 9. RIUNIONI E DELIBERAZIONI	8
Articolo 10. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE	8
Articolo 11. PRESIDENZA – Elezione – Durata - Attribuzioni	10
Articolo 12. VICE PRESIDENTI	12
Articolo 13. COMITATO DI PRESIDENZA	13
Articolo 14. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA	13
Articolo 15. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA	14
Articolo 16. DIRETTORE	15
Articolo 17. COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI	16
Articolo 18. COLLEGIO DEI PROBIVIRI	16
Articolo 19. COMMISSIONI REFERENTI – COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI	17
Articolo 20. ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI	18
Articolo 21. PATRIMONIO SOCIALE	18
Articolo 22. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	19
Articolo 23. TESORIERE	19
Articolo 24. BILANCIO – ESERCIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	19
Articolo 25. COMITATO DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI DI PUGLIA	20
Articolo 26. MODIFICHE DELLO STATUTO	21
Articolo 27. SCIoglimento DELL'ORGANISMO ASSOCIATIVO REGIONALE	21
Articolo 28. RAPPORTI TRA A.N.C.E. PUGLIA E CONFINDUSTRIA PUGLIA	21
Articolo 29. RINVIO ALLO STATUTO A.N.C.E.	22
Articolo 30. NORME TRANSITORIE	22